
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: questa la prova necessaria ai fini della legittimità.

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade invece l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

Corte di Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 29.11.2013

...omissis...

Rileva, ancora, che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la sussistenza dei requisiti legittimanti l'opposizione tardiva, evidenziando sul punto che la controparte non aveva affatto dato prova di non aver avuto conoscenza della notifica del D.I. per caso fortuito o forza maggiore.

L'appellata contesta detta eccezione, evidenziando di non avere mai ricevuto regolare notifica né del decreto ingiuntivo oggetto di causa né del relativo atto di precetto ribadendo sul punto la sussistenza anche del "caso fortuito" e della "forza maggiore" e rileva che il pignoramento invocato da controparte ex art.

650 u.c., poiché è stato sospeso sì da ritenersi non sussistente, non può ritenersi idoneo a costituire l'atto di esecuzione da cui decorreva il termine ex art. 650 u.c. c.p.c..

Ciò premesso osserva la Corte che l'art. 650 c.p.c. dispone: comma 1: L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore; comma 3: l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata (cfr. Cass. Sez. U. sentenze n. 14572/2007 e n. 9938/2005; Cass. Sez. L. sentenza n. 17759/2011), l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: a) quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato; b) quello del comma 3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1.

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, inoltre, (cfr. in ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013) ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade invece l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10386 de 21/06/2012).

Inoltre, per quanto riguarda il c.d. termine di chiusura di cui al terzo comma, per giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 09/02/2006) "In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la "ratio" dell'art. 650 terzo comma cod. proc. civ., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento - sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione - giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti".

Nel caso di specie, prescindendo dalla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo precetto, è fuor di dubbio che alla data del 2 aprile 2012 l'opponente, con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione del pignoramento promosso nei suoi confronti dalla società appellante (cfr. verbale in atti), ha avuto piena contezza del decreto ingiuntivo e dei conseguenti atti, come del resto dalla stessa ampiamente ammesso in seno all'atto di opposizione. Ne consegue che è di certo fondata l'eccezione sollevata dalla

società atteso che l'opposizione in data 21 maggio 2012 è di certo intempestiva perché oltre il termine di 40 giorni dalla conoscenza del decreto argomentando ex art. 650 comma 1 c.p.c., e, comunque, oltre il termine di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c. ove non fosse condivisibile la difesa dell'opponente secondo cui il pignoramento intentato nei suoi confronti, poiché sospeso, non potrebbe costituire il termine a quo.

L'accoglimento della pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'opposizione assorbe ogni altra questione e determina alla riforma della sentenza di primo grado, statuendo la definitiva conferma del decreto ingiuntivo ivi compresa la pronuncia sugli interessi legali da corrispondere dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27".

p.q.m.

DISPOSITIVO

in accoglimento dell'atto di appello promosso dalla società indicata in epigrafe, in riforma della sentenza n. 110/13 del 27 maggio 2013 del Tribunale di Palermo -sez. di Carini-, dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 109/2011;

Condanna T.C. al pagamento delle spese di lite di controparte di entrambi i gradi del giudizio che liquida rispettivamente in Euro 1.200,00 per il primo grado ed in Euro 930,00 per questo grado.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il 29 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2013.